Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 novembre 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 14 *agosto* 1967, *registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *settembre* 1967, *registro n.* 113 *Difesa, foglio n.* 155.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

FORNASIR Ardito di Antonio, classe 1912, da Udine. — Sottufficiale degli alpini, entrava tra i primi nelle file della Resistenza rivelandosi abile animatore e organizzatore di agguerrite unità partigiane. In venti mesi di dura lotta, dava, alla testa delle sue formazioni, numerose prove di valore e di audacia, suscitando la ammirazione dei suoi uomini ed arrecando al nemico in vari scontri, di notte e di giorno, sensibili perdite in uomini, armi e materiali. — Friuli, settembre 1943 - maggio 1945.

MUSSIO Santo Virgilio di Alessandro, cl. 1915, da Bergamo. — Votatosi tra i primi alla lotta partigiana, con opera continua e instancabile contribuiva efficacemente all'organizzazione e al potenziamento dei reparti nella sua zona. Le sue eccellenti qualità e capacità trovarono particolare conferma nel validissimo impulso da lui dato alla ripresa della lotta dei suddetti reparti già duramente provati da una massiccia azione di rastrellamento nemica. La sua attiva partecipazione a numerosi scontri a fuoco confermava altresì le sue belle doti di audace combattente. — Settore del Cansiglio, novembre 1943 - aprile 1945.

PERSELLO Rainiero fu Virginio, classe 1912, da Majano (Udine). — Sottufficiale dell'Esercito aderiva tra i primi al movimento partigiano. Chiamato al comando di un battaglione operante in zona montana lo animava del suo vibrante entusiasmo. Nel corso di un massiccio rastrellamento nemico provvedeva alla difesa di un delicato settore infliggendo considerevoli perdite alle preponderanti forze avversarie e contribuendo efficace-

mente alla resistenza delle altre formazioni partigiane. Nel successivo periodo operativo confermava in numerose azioni le sue belle qualità e capacità di comandante, dando rilevante apporto alla causa per la libertà. — Friuli, settembre 1943-aprile 1945.

POLIZZI Remo di Paolo, cl. 1909, da Fontanellato (Parma). — Perseguitato politico, dopo aver subito undici anni di carcere, dal quale usciva in seguito all'armistizio, si votava alla lotta partigiana con spirito ardente benché seriamente debilitato nel fisico. In importanti, delicati incarichi dava, per molti mesi, tutta la sua intelligente attività di combattente e di organizzatore e animatore delle formazioni partigiane, rendendo eccellenti servizi alla causa della Resistenza. — XIII Zona, 8 settembre 1943-28 aprile 1945.

RODATO Fausto Antonio fu Giocondo, classe 1919, da Montebelluna (Treviso). — Partecipava con grande spirito aggressivo alla lotta partigiana effettuando, alla testa di un gruppo di arditi, temerari atti di sabotaggio. Nel corso di una azione notturna, penetrato arditamente in una vigilata autorimessa avversaria, minava due carri armati e, a causa della mancata accensione della miccia, ritornava il giorno successivo nel locale stesso eludendo ancora una volta la stretta sorveglianza del nemico, riuscendo a far saltare i carri e ponendo fuori combattimento due avversari. Nobile esempio di alte virtù militari. — Montebelluna, 2 aprile 1945.

VANIN Corrado di Luigi, classe 1920, da Treviso. — Tra i primi organizzatori della lotta partigiana nella sua zona, creava nuclei armati alla testa dei quali effettuava numerose e rischiose azioni contro l'invasore. Mentre con la sua instancabile opera di propaganda accresceva incessantemente le file partigiane, la sua ardente volontà di lotta lo spingeva a capeggiare varie, vittoriose, audaci azioni in montagna e in pianura che causavano al nemico rilevanti perdite in personale e materiale. — Zona di Treviso, 9 settembre 1943-30 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

GAIANI Luigi di Mario, classe 1910, da Bologna. — Tra i primi organizzatori delle formazioni partigiane della sua zona, ne era capace e tenace animatore per tutto il periodo della resistenza. Animato da elevato spirito di sacrificio e di abnegazione, si distigueva particolarmente per la sua perizia e il suo coraggio nei combattimenti per la liberazione di Firenze alla testa di una divisione di cui aveva assunto il comando in seguito alla morte del titolare. — Toscana, settembre 1943-settembre 1944.

GUGLIELMO Anacleto Pietro di Rodolfo, classe 1925, da Montalto Dora (Torino). — Giovanissimo volontario, dotato di alto spirito aggressivo e di abnegazione. Sempre primo in ogni azione, guidava vittoriosamente i suoi gregari in numerosi, duri combattimenti mettendo in particolare evidenza doti non comuni di comandante coraggioso, capace e valoroso. — Valle d'Aosta, luglio 1944-maggio 1945.

STARVAGGI Vincenzo di Filippo, classe 1915, da Villaggio Santo di Messina. — Ufficiale dell'Esercito valoroso e capace si votava subito dopo l'armistizio alla lotta della resistenza. Catturato dal nemico e condannato a morte, riusciva ad evadere riprendendo la sua attività clandestina, offrendosi generosamente per una pericolosa missione. Aviolanciato in territorio ancora occupato si univa ad una formazione partigiana distinguendosi in numerosi combattimenti per capacità, coraggio e sprezzo del pericolo. — Sabina - Roma - Alta Val Camonica, settembre 1943-aprile 1945.

VENANZI Antonio fu Giuseppe, classe 1921, da Terzone di Leonessa (Rieti). — Durante un lungo periodo di lotta partigiana, si distingueva in diverse azioni per attaccamento al dovere e per spirito combattivo. Nel corso di un duro combattimento contro preponderanti forze nemiche, benchè ferito, continuava a proteggere col fuoco della sua arma automatica il ripiegamento del reparto rientrando nelle proprie file solo a compito ultimato. — Crni Vrh (Jugoslavia), 23 giugno 1944.

CROCE

TRENTIN Bruno fu Silvio, classe 1926, da Pavie (Gers Francia). — Partecipava con grande slancio alla lotta partigiana. Benché giovanissimo, dimostrava ottime capacità nell'organizzare alcune formazioni, alla testa delle quali compiva numerose azioni e concorreva efficacemente ai vittoriosi combattimenti delle giornate insurrezionali. — Veneto - Milano, settembre 1943-aprile 1945.

(11241)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. **1075**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università suddetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 267 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in allergologia.

Scuola di specializzazione in allergologia

Art. 268. — Presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Firenze è istituita una scuola di specializzazione in allergologia.

Art. 269. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in allergologia è di tre anni.

Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di 20 per ciascun anno di corso. Il numero degli allievi è valutato in base all'attività scientifica e pratica nel campo allergologico che si svolge nell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Firenze.

Al corso si accede superando una prova scritta o orale.

Potranno eventualmente ottenere un'abbreviazione di corso coloro i quali sono in possesso di speciali titoli.

Art. 270. — Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche nei reparti e nei laboratori dell'istituto di patologia speciale medica II.

Al termine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie che sono oggetto di insegnamento.

Art. 271. — Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli allievi dovranno sostenere davanti alla apposita commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di allergologia.

Art. 272. — La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica II.

Art. 273. — Le tasse e soprattasse sono quelle stabilite dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze. La tassa di diploma è di L. 6000 ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 274. — Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia;
Istopatologia generale;
La patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici;
La patologia autoimmune;
Semeiotica e diagnostica allergologica.

2° *Anno*:

Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia;
Semeiotica e diagnostica allergologica;
Patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio;
Allergia e otorinolaringoiatria;
Le malattie cutanee e patogenesi allergica.

3° *Anno*:

Clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio;
Allergia ed apparato digerente;
Allergia ed altri organi ed apparati;
La terapia specifica e aspecifica delle sindromi allergiche;
Allergopatie professionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 11. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1076**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 190. — Nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria meccanica l'insegnamento di « progetti di macchine » è abrogato e sostituito da quello di « complementi di macchine ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 12. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1967.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, che istituisce l'Ente autonomo del porto di Trieste;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste ai sensi dell'art. 6 della legge suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentita la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Mario Franzil è nominato, per la durata di quattro anni, presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1967

SARAGAT

MORO — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1967
Registro n. 6 *Marina mercantile, foglio n.* 63

(12365)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1967.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 6 maggio 1940, n. 500, modificato con l'art. 1 della legge 24 agosto 1941, n. 1046;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1965, con il quale il dott. arch. Raimondo Rivieccio veniva nominato, fino al 31 dicembre 1966, presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del presidente del predetto Ente per il quadriennio 1967-1970;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il dott. arch. Raimondo Rivieccio è nominato presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli per il quadriennio 1967-1970.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1967

SARAGAT

MORO — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1967
Registro n. 6 *Marina mercantile; foglio n.* 62

(12366)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1967.

Scioglimento del consiglio comunale di Carbonia (Cagliari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dopo le elezioni del 22 novembre 1964 per il rinnovo del consiglio comunale di Carbonia si costituì, tra alcuni dei gruppi in cui risultò diviso il civico consesso, una esigua maggioranza di 21 consiglieri, sui 40 assegnati al comune, in seno alla quale vennero eletti gli organi ordinari.

Nell'aprile scorso, però, gli assessori appartenenti ad uno dei predetti gruppi si dimisero dalla carica per dissensi circa la linea seguita dall'amministrazione. Venuta meno in tal modo la maggioranza, anche il sindaco e gli altri assessori rassegnarono le dimissioni, delle quali il consiglio prese atto, unitamente a quelle precedenti, nella seduta del 29 detto mese.

Essendo in corso trattative per la ricostituzione della maggioranza, l'elezione dei nuovi organi fu procrastinata per qualche tempo, finchè il consiglio venne all'uopo convocato il 19 giugno u. s., ma la seduta risultò deserta.

Altre tre adunanze, successivamente indette per il 7, il 14 e il 26 luglio, andarono ugualmente deserte.

Il prefetto, allora, in vista dell'esigenza di ristabilire al più presto le condizioni per l'efficiente funzionamento dell'amministrazione, compromesso dalla prolungata carenza degli organi ordinari, dispose d'ufficio due successive adunanze del consiglio comunale, in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e della giunta. Nel relativo decreto, fatto notificare a tutti i consiglieri, il civico consesso veniva esplicitamente richiamato — agli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — all'osservanza dell'obbligo di legge relativo al suddetto adempimento.

Peraltro, neppure tale estremo tentativo ha avuto esito, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 2 e il 9 settembre u. s., sono risultate ancora una volta deserte.

Il prefetto, pertanto, ritenuto che la situazione non presenta, allo stato, alcuna prospettiva di favorevole soluzione, ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del predetto consiglio comunale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 23 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Carbonia — ad onta della formale diffida del prefetto — in ordine all'essenziale obbligo della ricostituzione degli organi ordinari, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente le condizioni per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carbonia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del vice prefetto ispettore Salvatore Pandolfini.

Roma, addì 13 novembre 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Carbonia (Cagliari) non ha provveduto alla ricostituzione degli organi ordinari, dopo le dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 ottobre 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carbonia è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Salvatore Pandolfini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1967

SARAGAT

TAVIANI

(12286)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1967.

Costituzione della Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Viste le designazioni delle amministrazioni delle regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle provincie di Trento e di Bolzano;

Visti i decreti del Ministro per il bilancio e la programmazione economica concernenti le nomine dei presidenti dei Comitati regionali del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Liguria, dell'Emilia-Romagna, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria;

Decreta:

La Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica è composta da:

Carollo prof. Vincenzo, in rappresentanza della regione Sicilia,

Mangione prof. Calogero, membro supplente;

Del Rio dott. Giovanni, in rappresentanza della regione Sardegna,

Abis Lucio, membro supplente;

Dalvit dott. Luigi, in rappresentanza della regione Trentino-Alto Adige;

Raffaelli dott. Guido, membro supplente;

Berzanti dott. Alfredo, in rappresentanza della regione Friuli-Venezia Giulia;

Stopper Nereo, membro supplente;

Bionaz avv. Cesare, in rappresentanza della regione Valle d'Aosta,

Benzo ing. Carlo, membro supplente;

Kessler avv. Bruno, in rappresentanza della provincia di Trento,

Tanas prof. Attilio, membro supplente;

Benedikter dott. Alfonso, in rappresentanza della provincia di Bolzano,

Bertorelli dott. avv. Armando, membro supplente;

Renacco prof. Nello, presidente del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Bassetti dott. Piero, presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Gasparini prof. Innocenzo, presidente del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Pedullà ing. Augusto, presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Salvarani arch. Eugenio, presidente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna;

Lagorio avv. Lelio, presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Boidi avv. Mario, presidente del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Fiorelli Fabio, presidente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Petrucci dott. Amerigo, presidente del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Della Porta prof. Glauco, presidente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo;

Vecchiarelli prof. Bruno, presidente del Comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

Cascetta prof. Vittorio, presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Trisorio Liuzzi avv. Gennaro, presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Scardaccione prof. Decio, presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Cozza avv. Michele, presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

La commissione è presieduta dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1967
Registro n. 27, *foglio n.* 380

(11889)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 1188 Div. Gab. del 9 ottobre 1967, con la quale la prefettura di Viterbo comunica che a seguito delle dimissioni del dott. Giuseppe Benigni è stato eletto sindaco del comune di Viterbo il prof. Salvatore Arena;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il dott. Giuseppe Benigni con il prof. Salvatore Arena;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Salvatore Arena è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Viterbo, del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, in sostituzione del dott. Giuseppe Benigni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(11658)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.

Integrazione del decreto ministeriale 26 marzo 1965 concernente la determinazione delle categorie di lavoratori che esplicano attività che non consentono una sede fissa di lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativa alla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e alla istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Visto l'art. 71 del regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, che, agli effetti della valutazione dell'anzianità di lavoro dei concorrenti ai bandi di prenotazione degli alloggi, demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la determinazione, con proprio decreto, delle categorie di lavoratori che esplicano attività che non consentono una sede fissa di lavoro;

Visto il proprio decreto ministeriale del 26 marzo 1965, con il quale sono state precisate le categorie di lavoratori come sopra indicate;

Ritenuta l'opportunità di integrare il suddetto decreto ministeriale specificando altre categorie di lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni;

Decreta:

Agli effetti dell'art. 71 del regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ai fini della valutazione dell'anzianità di lavoro, deve tenersi conto, per le seguenti categorie, oltre a quelle indicate nel precedente decreto ministeriale del 26 marzo 1965, dei periodi di lavoro ovunque prestati nel territorio nazionale:

Lavoratori addetti alle imposte di consumo e tasse affini dipendenti da privati appaltatori;

Dipendenti da enti pubblici;

Dipendenti da enti autarchici non territoriali;

Lavoratori addetti alla installazione di elettrodotti, metanodotti, oleodotti ed alla trivellazione dei pozzi di petrolio;

Impiegati propagandisti, procacciatori d'affari, piazzisti, commessi viaggiatori e personale equiparabile, che prestino attività lavorativa subordinata e semprechè soggetti al versamento dei contributi previsti dall'art. 10, lettera *b*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Lavoratori dipendenti da aziende addette alla diffusione di notizie al pubblico.

Roma, addì 6 novembre 1967

Il Ministro: BOSCO

(11804)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Banca di Legnano, società per azioni, con sede in Legnano (Milano), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1962, col quale la Banca di Legnano, società per azioni con sede in Legnano (Milano), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio dei comuni di Busto Garolfo, Buscate, Cuggiono, Inveruno, Lainate, Turbigo, Novate Milanese e Castano Primo, in provincia di Milano;

Considerato che l'azienda non ha dato luogo nel territorio assegnatole ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia e che quindi si rende applicabile quanto previsto nell'ultima parte dello stesso decreto in data 6 novembre 1962 per la revoca dell'autorizzazione al credito agrario di esercizio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, già concessa alla Banca di Legnano, società per azioni con sede in Legnano (Milano), col proprio decreto in data 6 novembre 1962, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(12336)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Cortona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cortona (Arezzo), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1962, col quale la Banca popolare di Cortona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cortona (Arezzo), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Cortona (Arezzo);

Considerato che l'azienda non ha dato luogo nel territorio assegnatole ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia e che quindi si rende applicabile quanto previsto nell'ultima parte dello stesso decreto in data 5 novembre 1962 per la revoca dell'autorizzazione al credito agrario di esercizio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, già concessa alla Banca popolare di Cortona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cortona (Arezzo), col proprio decreto in data 5 novembre 1962, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(12338)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Autorizzazione alla Banca popolare di Apricena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Apricena (Foggia), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Manfredonia, Peschici e Chieuti (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 27 aprile 1954, 20 febbraio 1957 e 6 dicembre 1962, con i quali la Banca popolare di Apricena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Apricena (Foggia), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Apricena, Poggio Imperiale, Monte Sant'Angelo, Cagnano Varano e Mattinata (Foggia);

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Apricena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Apricena (Foggia), con i propri decreti in data 27 aprile 1954, 20 febbraio 1957 e 6 dicembre 1962 di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Manfredonia, Peschici e Chieuti (Foggia).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, tarzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Apricena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(12339)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Banca di credito popolare, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torre del Greco (Napoli), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1962, col quale la Banca di credito popolare, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torre del Greco (Napoli), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio dei comuni di Torre del Greco, Resina, Castellammare di Stabia e San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli;

Considerato che l'azienda non ha dato luogo nel territorio assegnatole ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia e che quindi si rende applicabile quanto previsto nell'ultima parte dello stesso decreto in data 26 ottobre 1962 per la revoca dell'autorizzazione al credito agrario di esercizio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, già concessa alla Banca di credito popolare, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Torre del Greco (Napoli), col proprio decreto in data 26 ottobre 1962, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(12337)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino: « Verdicchio dei Castelli di Jesi »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio.

E' tuttavia consentito l'impiego delle uve provenienti dal vitigno Trebbiano toscano e dal vitigno Malvasia toscana presenti globalmente nei vigneti iscritti all'albo in misura non superiore al 20% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del « Verdicchio dei Castelli di Jesi » è così delimitata:

parte dal punto di incontro dei confini dei comuni Filottrano-Jesi-Cingoli e segue, all'immissione del fosso Umbricara sul Musone, il fiume Musone sino ad incontrare la località Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, fino alla località Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla località Annunziata, percorre la zona di S. Lorenzo sino alla strada Apiro–Poggio S. Vicino in prossimità di casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine comunale fra Apiro e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Serra S. Quirico, poi il confine comunale tra Serra S. Quirico e Poggio S. Vicino fino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra S. Quirico fino al cimitero di S. Elia (nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce indi sulla strada Domo-Serra S. Quirico che percorre sino all'incrocio con la statale 76. Segue la statale 76 fino a Borgo Stazione di Serra S. Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Acervia ed indi a Costelleone di Suasa e poi, in prossimità della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona-Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe e Ostra per poi immettersi, al suo incontro, sulla strada che passando per S. Gregorio, Pianello e Santa Maria Apparve raggiunge Ostra. Percorre la strada da Ostra per Massa sino al torrente Tripozio che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba. Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba-monte S. Vito, monte S. Vito-S. Marcello, S. Marcello-Monsano e S. Marcello-Jesi. Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monte Roberto, S. Paolo di Jesi, Staffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al fiume Musone.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata la forma di allevamento a pergola detta « tendone ».

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » non deve essere superiore ai q.li 150 ad ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra, in tutto o in parte, nelle zone di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Non sono ammesse aggiunte correttive di uve, mosti o vini, non aventi diritto alla denominazione.

Art. 6.

Il vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

— limpidezza: brillante;
— colore: paglierino tenute;
— odore: delicato caratteristico;
— sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
— gradazione alcoolica complessiva minima: 12;
— acidità totale: 5-7 per mille;
— estratto secco netto: 20-28 per mille.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi » può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale.

La preparazione del vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante » deve avvenire entro il territorio delle provincie di Ancona e Macerata.

Art. 8.

L'uso della specificazione aggiuntiva « classico » per il vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » è concesso al prodotto della zona originaria più antica.

Tale zona è quella già delimitata nel precedente art. 3 con esclusione dei territori posti alla sinistra del fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie può figurare l'indicazione dell'annata di produzione veritiera e documentabile.

Art. 10.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, i vigneti in cui il Verdicchio sia presente in non meno del 60 % del totale, purchè i vigneti diversi dal Verdicchio, dal Trebbiano toscano e dalla Malvasia toscana non superino il 10 % del totale delle viti esistenti nell'azienda e previste per la produzione del « Verdicchio dei Castelli di Jesi ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Art. 11.

Per il vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato nei recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti sigillati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori, e di 48 per gli esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale tutto quanto non confezionato come indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi sei.

(11800)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di orticoltura e floricoltura presso la facoltà di agraria dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Torino è vacante la cattedra di orticoltura e floricoltura, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12245)

Vacanza della cattedra di filosofia presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12246)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967, la provincia di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 167.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12188)

Autorizzazione al comune di Merano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967, il comune di Merano (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12189)

Autorizzazione al comune di Sorgono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, il comune di Sorgono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12190)

Autorizzazione al comune di Lercara Friddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Lercara Friddi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.311.292, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12256)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.796.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12257)

Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Bagno a Ripoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.213.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12165)

Autorizzazione al comune di Morcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Morcone (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.674.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12166)

Autorizzazione al comune di Foiano Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Foiano Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.299.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(12167)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Bellizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, il comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.626.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12194)

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Cautano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.726.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12168)

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Viterbo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 168.241.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12191)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, il comune di Bianchi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.715.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12192)

Autorizzazione al comune di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, il comune di Rota Greca (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.188.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12193)

Autorizzazione al comune di Castelvetere Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Castelvetere Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.425.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12169)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Castelpoto (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.356.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12170)

Autorizzazione al comune di Amorosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Amorosi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.440.911, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12171)

Autorizzazione al comune di Vernazza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Vernazza (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.852.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12172)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Cantagallo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.083.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12173)

Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, il comune di Scerni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.558.133, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12174)

Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Pienza (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.696.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12175)

Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, il comune di Laterza (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.703.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12195)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, il comune di Calopezzati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.800.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12196)

Autorizzazione al comune di Montegiordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, il comune di Montegiordano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.839.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12197)

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, il comune di Rocca Imperiale (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.778.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12198)

Autorizzazione al comune di Rodi Milici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, il comune di Rodi Milici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.065.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12199)

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, il comune di Malfa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.303.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12200)

Autorizzazione al comune di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Limina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.968.907, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12201)

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Poggioreale (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12202)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Terlizzi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 383.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12203)

Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.568.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12205)

Autorizzazione al comune di Aci Bonaccorsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Aci Bonaccorsi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12204)

Autorizzazione al comune di Belmonte Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Belmonte Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.116.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12206)

Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Palmi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.547.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12207)

Autorizzazione al comune di Casamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Casamassima (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.526.634, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12208)

Autorizzazione al comune di Casalbore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Casalbore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.024.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12164)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967 il comune di Chiauci (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 6182 della *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 novembre 1967.

(12103)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami ad un posto di ingegnere-architetto in prova nel ruolo direttivo degli ingegneri-architetti del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di ingegnere-architetto in prova nel ruolo direttivo degli ingegneri-architetti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non superiore ai 35 anni, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;
3) diploma di laurea in architettura o in ingegneria civile, conseguito presso una università della Repubblica o altro istituto equiparato;
4) abilitazione professionale;
5) aver svolto, quale architetto od ingegnere civile, almeno cinque anni complessivi di attività professionale o di servizio nella pubblica amministrazione;
6) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
7) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:
a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;
b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;
c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;
d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;
e) per il personale militare che, per conto dell'ONU abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:
a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;
b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massmo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:
a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;
b) sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio II, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite di età;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune presso il quale è icritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;
6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito, in quale data ed il voto riportato;
8) l'albo professionale presso il quale sia iscritto e la data d'iscrizione al medesimo;
9) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) la lingua in cui, a norma dell'art. 5, lettera *d*) intende svolgere la prova obbligatoria ed eventualmente se intenda sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 7;
11) curriculum sull'attività professionale svolta.

L'aspirante deve altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:
a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;
b) se coniugato il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita ed il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;
c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante: qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da lit. 400, di data non anteriore a quella di

pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica nei riguardi dei vincitori del concorso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete.

Art. 5.

Gli esami consistono in tre prove grafiche, una scritta ed una orale.

Le prove grafiche e quella scritta consistono nella:

a) progettazione ex tempore architettonica su tema proposto di edilizia in genere: edifici pubblici e case di abitazione civile, ecc.;

b) progettazione ex tempore e calcoli di stabilità di un solaio, o di una copertura od altra parte di fabbricato, anche per zone sismiche, fondazioni e computo metrico estimativo sommario;

c) progettazione ex tempore, su un tema proposto, di arredamento ed architettura degli interni;

d) traduzione dall'italiano in francese o in inglese (con uso del vocabolario) a scelta del candidato.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove grafiche e di quella scritta, anche sulle seguenti:

1) cognizioni di impianti tecnici (elettrico, idrico sanitario, di condizionamento, termo-acustico, telefonico, ecc.) relativi alle costruzioni civili;

2) nozioni di urbanistica;

3) nozioni di geologia e di geografia fisica;

4) cognizioni storico-critiche dell'architettura e dell'arte;

5) nozioni di contabilità di Stato e di legislazione sui lavori pubblici;

6) lingua francese per chi ha sostenuto la prova scritta di inglese; lingua inglese per chi ha sostenuto la prova scritta di francese.

L'esame orale nelle lingue estere consiste prevalentemente in una conversazione nelle lingue estere.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove grafiche ed in quella scritta e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove grafiche ed in quella scritta e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta in quella delle due lingue che non è stata scelta per la prova obbligatoria.

Per la prova scritta, consistente in una traduzione con uso del vocabolario, il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove grafiche ed in quella scritta obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri almeno cinque giorni dopo il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 ed è composta di un Ministro plenipotenziario in servizio o a riposo, che la presiede, di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparato, di un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici di grado non inferiore ad ingegnere-capo, di un magistrato ordinario od amministrativo non inferiore a magistrato di corte d'appello o equiparato e di un professore di università o di altro istituto equiparato.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 5 e quattro ore di tempo per svolgere quella di lingua estera.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove grafiche e di quella scritta e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia oggetto della prova o delle prove successive, dandone comunicazione ai candidati.

Le prove grafiche e quella scritta hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La Commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonee nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di precedenza o di preferenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alla circolare 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato maggiore della marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale

dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il modello n. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati o degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il congiunto o coniuge è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c)* devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati od invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani di caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400;

o) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università e dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

s) i congiunti con o senza prole ed i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato devono produrre un certificato in carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 400 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da L. 400, debitamente autenticato dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza;

7) *a)* attestato di iscrizione all'albo professionale da cui risulti che la sua iscrizione risale ad un quinquennio, per chi abbia svolto solo attività professionale;

oppure:

b) certificato rilasciato dall'ufficio del personale della Amministrazione competente, per chi abbia prestato servizio solo presso una pubblica Amministrazione;

oppure:

c) attestato di iscrizione all'albo professionale e certificato rilasciato dall'ufficio del personale dell'Amministrazione competente, per chi nel quinquennio sia stato dipendente di una pubblica Amministrazione ed abbia svolto attività professionale.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare;

d) documenti di cui ai punti *b)* o *c)* dell'art. 7.

Art. 14.

Il Ministero, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara con proprio decreto il vincitore del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella del vincitore del concorso sono pubblicate nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 15.

Il vincitore del concorso è nominato, con decreto del Ministro per gli affari esteri, ingegnere-architetto in prova, per prestare il servizio stabilito dall'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 30 agosto 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1967
Registro n. 262, *foglio n.* 49

(11676)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a tredici posti di operatore tecnico in prova nel ruolo degli operatori tecnici della carriera del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II del 21 settembre 1967, n. 38, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1967, registro n. 67, foglio n. 14, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a tredici posti di operatore tecnico in prova nel ruolo degli operatori tecnici della carriera del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle Arti, indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1965.

(11936)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e del vincitore del concorso per esami a un posto di fontaniere di seconda categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II del 21 settembre 1967, n. 38, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1967, registro n. 65, foglio n. 277, relativo alla graduatoria generale di merito e del vincitore del concorso per esami a un posto di fontaniere di seconda categoria, nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1964.

(11937)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e del vincitore del concorso per esami a un posto di litografo di seconda categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 18 maggio 1967, n. 38 è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1967, registro n. 64, foglio n. 239, relativo alla graduatoria di merito e del vincitore del concorso per esami ad un posto di litografo di seconda categoria nel ruolo degli operai della amministrazione delle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1964.

(11938)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli a quattro posti di marmista di terza categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II del 21 settembre 1967, n. 38, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1967, registro n. 70, foglio n. 382, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli a quattro posti di marmista di terza categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1964.

(11939)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso ad otto posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile n. 9 del settembre 1967 sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso ad otto posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto, approvate con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967 (registro n. 7, foglio n. 170).

(12012)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Sede della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6071 in data 24 ottobre 1966, con il quale fu costituita la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1965 e con il quale fu fissata in Salerno la sede dei lavori della commissione predetta;

Considerata l'opportunità di fissare la sede della commissione in Cava dei Tirreni presso l'Ospedale civile « S. Maria Incoronata dell'Olmo », per l'espletamento delle prove pratiche del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sede della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è fissata presso l'Ospedale civile « S. Maria Incoronata dell'Olmo » di Cava dei Tirreni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 7 novembre 1967

Il medico provinciale: GALLO

(11912)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.